

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3298 del 09/06/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013 - SOCIETA' MARINA DI RIMINI NAUTICAL SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA ORTIGARA, 80 MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMBARCAZIONI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA ORTIGARA, 80
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3430 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013 - SOCIETA' MARINA DI RIMINI NAUTICAL SERVICE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA ORTIGARA, 80 MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMBARCAZIONI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA ORTIGARA, 80

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 14/06/2024 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/110734 del 17/06/2024 ed integrata in data 21/06/2024 PG/2024/114683 (pratica ARPAE n. 23531/2024) dalla **Società Marina di Rimini Nautical Service Srl** (C.F./P.IVA 04199910409), avente sede legale e produttiva in Comune di Rimini - Via Ortigara, 80 intesa ad ottenere **modifica di Autorizzazione Unica Ambientale** comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - proseguimento senza modifiche - competenza Arpae;*
- *autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi; (nuova-competenza Comune)*
- *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4, della L.447/95 inquinamento acustico proseguimento senza modifiche - competenza Comune;*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *“manutenzione ordinaria e straordinaria su imbarcazioni”*;

VISTA la precedente autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata in data 11/07/2023 con provvedimento DET-AMB/2023/3513 per le matrici ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - competenza Arpa;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico - competenza Comune;*

DATO ATTO che la modifica sostanziale riguarda l'aggiunta di un nuovo titolo abilitativo (scarico di acque reflue industriali/di prima pioggia) e comporta il riesame completo dell'autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che lo scarico di acque di prima pioggia deriva dal piazzale di rimessaggio delle imbarcazioni e comprende l'area del distributore di carburante in gestione alla società Marel carburante Srl che conferisce le proprie acque di scarico alla società Marina di Rimini Nautical Service Srl che provvede alla depurazione delle stesse, come previsto dall'art.124 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che la seconda pioggia, che non necessita di autorizzazione allo scarico, viene convogliata nel portocanale;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

DATO ATTO che in data 25/06/2024 PG/2024/0116733 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i. e art.4 comma 7 del DPR 59/2013;

CONSIDERATO che in data 26/09/2024 PG/2024/0173273 è stato richiesto un aggiornamento del parere, già rilasciato dal Comune di Rimini in data 03/05/2023 prot. 150354, in quanto la modifica sostanziale di Aua comporta il riesame completo dell'AUA;

VISTA la richiesta di integrazioni del Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae e di Hera Spa e contestuale sospensione dei termini di Arpae del 26/09/2024 PG/2024/0173294 e le integrazioni pervenute in data 24/10/2024 PG/2024/192587;

VISTE le successive integrazioni richieste in data 28/10/2024 PG/2024/0194658 su richiesta del Comune di Rimini del 24/10/2024 prot. 376466 e pervenute in data 04/11/2024 PG/2024/198676;

VISTA la richiesta di chiarimenti alle integrazioni in data 21/11/2024 PG/2024/0210787 da parte di Hera Spa del 20/11/2024 prot. 0099195/24 e le integrazioni pervenute in data 12/12/2024 PG/2024/0225217;

VISTA la successiva richiesta di delucidazioni alle integrazioni di Hera Spa del 20/12/2024 prot. 0109261/24, trasmessa alla Società in data 14/01/2025 PG/2025/6855 e le delucidazioni acquisite in data 31/01/2025 PG/2025/19078;

VISTE le successive integrazioni acquisite in data 05/05/2025 PG/2025/81903;

VISTA la comunicazione del 01/07/2024 PG/2024/120035 del Servizio Territoriale Arpae di Rimini che conferma il precedente parere del 18/05/2023 per le emissioni in atmosfera;

VISTO il parere del Comune di Rimini del 19/11/2024 prot. 409015/2024 acquisito in data 19/11/2024 PG/2024/209318 in relazione alla conformità urbanistica;

VISTO il parere del Comune di Rimini del 12/05/2025 prot. 0162578 acquisito in data 12/05/2025 PG/2025/87165 in qualità di ente competente in merito all'impatto acustico L.447/95;

ACQUISITO in data 12/05/2025 PG/2025/87165 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Rimini del 12/05/2025 prot. 0162578 per lo scarico di acque reflue industriali di prima pioggia in pubblica fognatura che fa proprie le prescrizioni imposte con il parere tecnico favorevole di Hera del 05/05/2025 prot. 37947;

RITENUTO opportuno revocare la precedente autorizzazione rilasciata in data 11/07/2023 con provvedimento DET-AMB/2023/3513;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della nuova AUA a favore della società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'incarico di funzione dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società Marina di Rimini Nautical Service Srl** avente sede legale in Comune di Rimini - Via Ortigara, 80 (C.F./P.IVA 04199910409) per l'esercizio dell'attività di **"manutenzione ordinaria e straordinaria su imbarcazioni"** nello stabilimento sito in Comune di **Rimini - Via Ortigara, 80** comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - proseguimento senza modifiche - competenza Arpae;*
 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(nuova-competenza Comune)*
 - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico proseguimento senza modifiche - competenza Comune;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (parere Hera spa prot.84051 del 07/05/2025) comprensivo della planimetria delle reti fognarie;

- 3b) **La Società Marina di Rimini Nautical Service Srl dovrà stipulare apposito contratto con la società che gestisce il distributore carburanti, per disciplinare il rapporto fra le due società in merito al conferimento e trattamento delle acque di prima pioggia, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento finale da parte del Suap ed inviarne copia alla scrivente Agenzia;**
- 3c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3d) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3e) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Hera Spa, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaee Servizio Territoriale APA Est Sezione di Rimini, Marel Carburanti Srl) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaee;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Con il presente atto viene revocato il Provvedimento DET-AMB/2023/3513 del 11/07/2023;
16. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
17. Ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
18. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
19. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

L'azienda svolge **attività di manutenzione ordinaria e straordinaria** con refitting interni e verniciature su imbarcazioni da diporto.

Le attività di verniciatura, smerigliatura e carteggiatura vengono svolte all'interno dell'edificio insistente sul mappale 2489. La società dichiara che le suddette attività non vengono svolte sul piazzale scoperto, ad esclusione dell'idropulizia delle carene, che viene svolta in apposita area con raccolta delle acque reflue.

La Società dichiara che in azienda sono presenti 4 addetti che operano su un unico turno di 8 ore. L'attività è svolta tutto l'anno dal lunedì al venerdì per 12 mesi salvo periodi di chiusura festiva, per un totale di circa 220 giorni anno.

Possono essere presenti saltuariamente impiegati di ditte terze, come addetti alle pulizie imbarcazioni con contratto a chiamata o altre aziende per servizi vari.

Per l'attività di verniciatura è presente un impianto di aspirazione dotato di carboni attivi con emissione all'esterno. L'azienda esegue principalmente l'applicazione manuale a rullo o con pistola "airless" di un primer epossidico bicomponente a bassa emissione di COV (Solido in volume 60%) e successivamente l'applicazione di una vernice antivegetativa all'acqua su circa 50 imbarcazioni all'anno (punto di emissione **E1**).

Viene anche effettuata la verniciatura dell'imbarcazione mediante terzisti (circa su 4/5 imbarcazioni all'anno). L'attività di verniciatura delle imbarcazioni dei terzisti è svolta in modalità simili a quelle relative all'applicazione della vernice antivegetativa, per cui è prevista la prima fase di carteggiatura e poi quella di applicazione dei prodotti vernicianti a rullo o con pistola airless. I quantitativi di prodotti vernicianti sono stimabili in circa 50 kg/anno. Il sistema di convogliamento ed abbattimento delle emissioni è lo stesso impiegato dall'azienda per le proprie attività (punto di emissione **E1** e relativo impianto di abbattimento).

Per l'attività di smerigliatura e carteggiatura sono utilizzati aspiratori mobili dotati di filtri Hepa con immissione in ambiente di lavoro generando l'emissione diffusa denominata **ED2**.

La Società dichiara i seguenti quantitativi annuali di materie prime impiegate per la fase di carteggiatura e verniciatura:

- Primer epossidico 250 kg
- Vernice antivegetativa 250 kg
- Acetone 80 kg
- Dischi abrasivi 200 kg
- Pasta abrasiva 30 kg.

E' presente n.1 impianto termico alimentato a gasolio asservito al riscaldamento locali , avente una potenzialità termica nominale di 0,118 MWt, che genera il punto emissivo denominato **ED3**. Tale impianto non rientra nelle disposizioni del Titolo I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., così come previsto dall'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e pertanto non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Società dichiara:

che non sono presenti tra le materie prime impiegate sostanze classificate: cancerogene (H350), tossiche per la riproduzione (H360), mutagene (H340), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (come ad es. Policlorodibenzodiossine, Policlorobifenili, Policlorodibenzofurani, Policlorotrifenili, Policloronaftaleni), sostanze identificate come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), dal regolamento CE n.1907/2006 (REACH), sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento CE n.1907/2006 (REACH). soggette a limitazione o sostituzione come previsto dal Comma 7 bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152, introdotto dal D.Lgs.102/2020.

Il gestore dichiara che l'attività non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art.275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

PRESCRIZIONI:

E01 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento a due stadi: primo stadio pre filtrazione su materiale in fibra sintetica a pannello, secondo stadio: filtro ad adsorbimento Trattasi di filtro a carbone attivo costituito da 12 pannelli aventi dimensione di 0,25 m², quantità di carbone attivo 64 kg ad esaurimento/a perdere. Portata massima di progetto: 10.000 Nm³/h.

Temperatura : Ambiente

Durata : 8 ore/giorno

Frequenza : 220 giorni/anno ca.

Altezza : 9 metri

Sezione : 0,06 m² (φ 280 mm)

Si applicano i limiti di cui al punto 4.7 della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, i giorni di funzionamento dell'impianto, i consumi giornalieri, su base mensile, di prodotti vernicianti e la frequenza di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento degli inquinanti.

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

EMISSIONI DIFFUSE

In merito alle emissioni diffuse (**ED2**) derivanti dall'attività di carteggiatura e smerigliatura, la società, nel documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo aspetto specifico. Eventuali prescrizioni riguardanti la convogliabilità delle stesse potranno essere dettate anche in corso di validità del presente provvedimento.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
 mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- ☐ Temperatura: 0 °C
- ☐ Pressione: 0,1013 MPa
- ☐ Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri Totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

Altre prescrizioni :

- a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b. In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da

effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Qualora in fase di analisi si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed

eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- e. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- g. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).
- h. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *"Risultato Misurazione"* previa detrazione di *"Incertezza di Misura"*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- i. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle"*

emissioni”.

- j.** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k.** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.
- l.** Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- m.** È facoltà dell’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- n.** Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di

parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

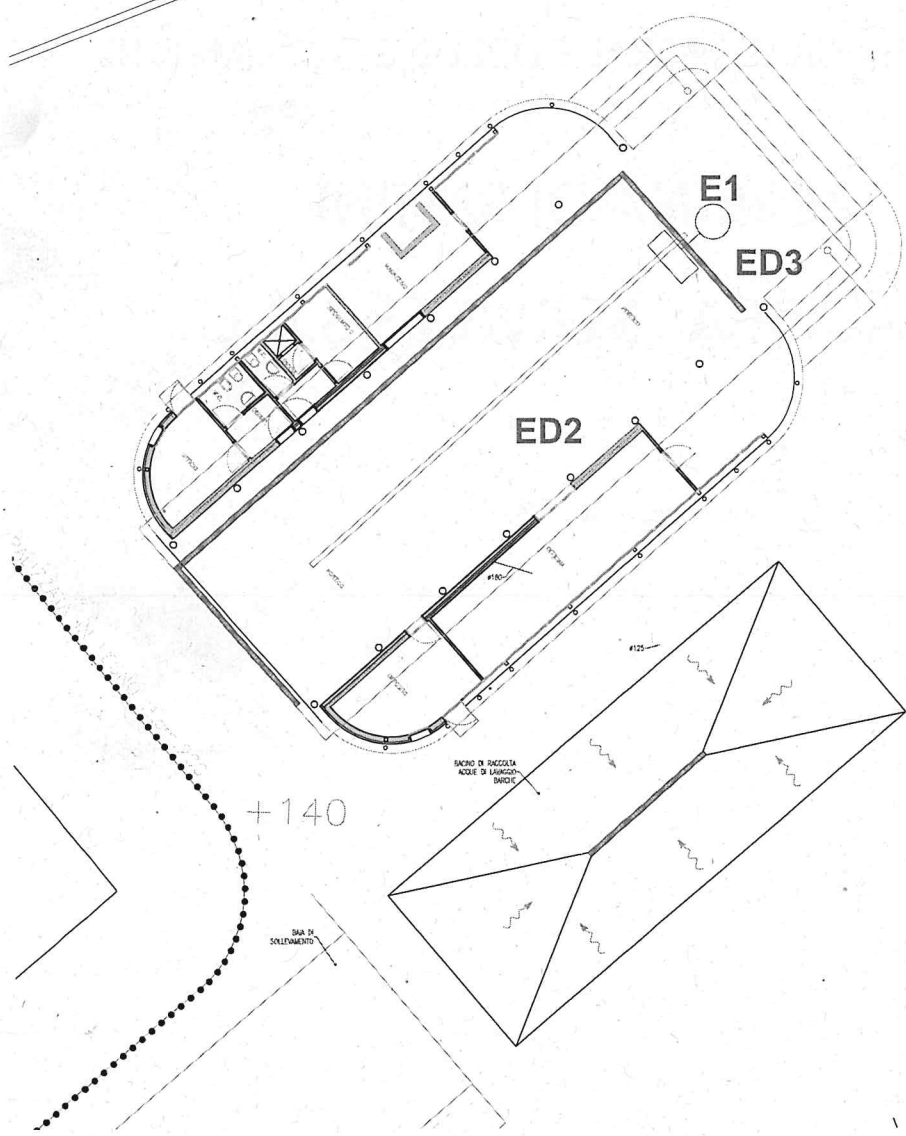
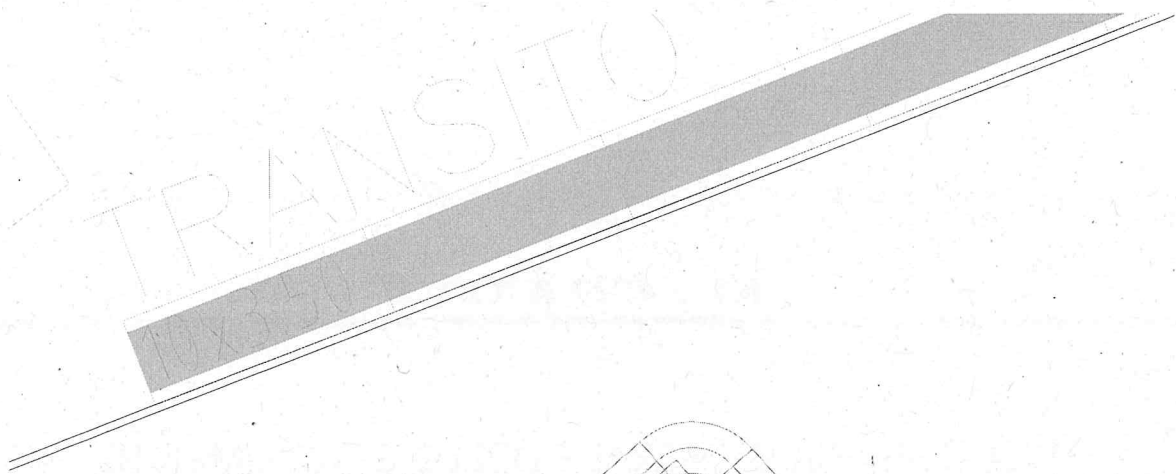
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
 - Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o.** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- p.** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.





HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena

www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Direzione Generale
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina, 21
47900 - Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, 05/05/2025
Prot. n. 37497

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 10/2024 Richiesta di parere Prot. 57527 del 26/06/2024;

▪ Ragione sociale ditta	Marina Di Rimini Nautical Service S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE ORTIGARA, 80 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	CANTIERE NAVALE
▪ Portata massima autorizzata	1.800 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	sedimentatore/disoleatore vasca prima pioggia depuratore chimico-fisico
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento all'istanza vs. Prot. num. 57527/2024 e successive integrazioni;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia piazzale e troppo pieno** sistema di ricircolo interno, che raccoglie sia le acque meteoriche ricadenti sul piazzale esterno adibito al lavaggio carene (180 mq) sia le acque derivanti dal lavaggio imbarcazioni.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'afflusso di acque meteoriche nella



fognatura nera.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto deviatore sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia;
vasca prima pioggia con sedimentatore/disoleatore (volume 35 mc);
n.2 misuratori di portata elettromagnetici sulle linee di scarico della vasca prima pioggia e del troppo pieno piombati da HERA, aventi caratteristiche idonee alla tipologia del refluo e installati da personale qualificato nel settore;
vasca di accumulo di 10 mc a servizio del piazzale adibito al lavaggio carene, dotata di un sistema di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura;
depuratore chimico-fisico;
pozzetti di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che impedisca l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente**

dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, i certificati di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base delle planimetrie delle reti fognarie "**Tavole A.3., A.6. e A.7. del 23/04/2025**" allegata all'istanza.

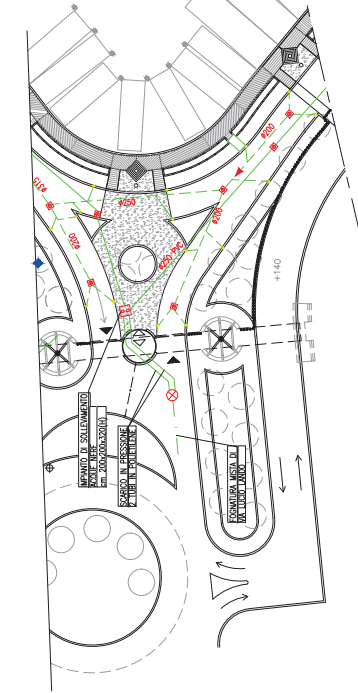
Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

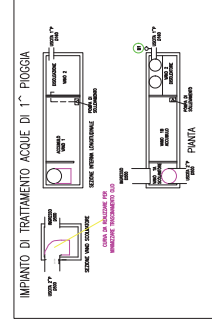
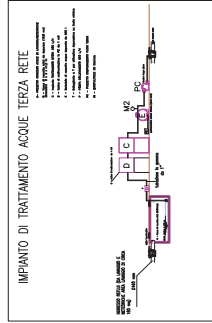
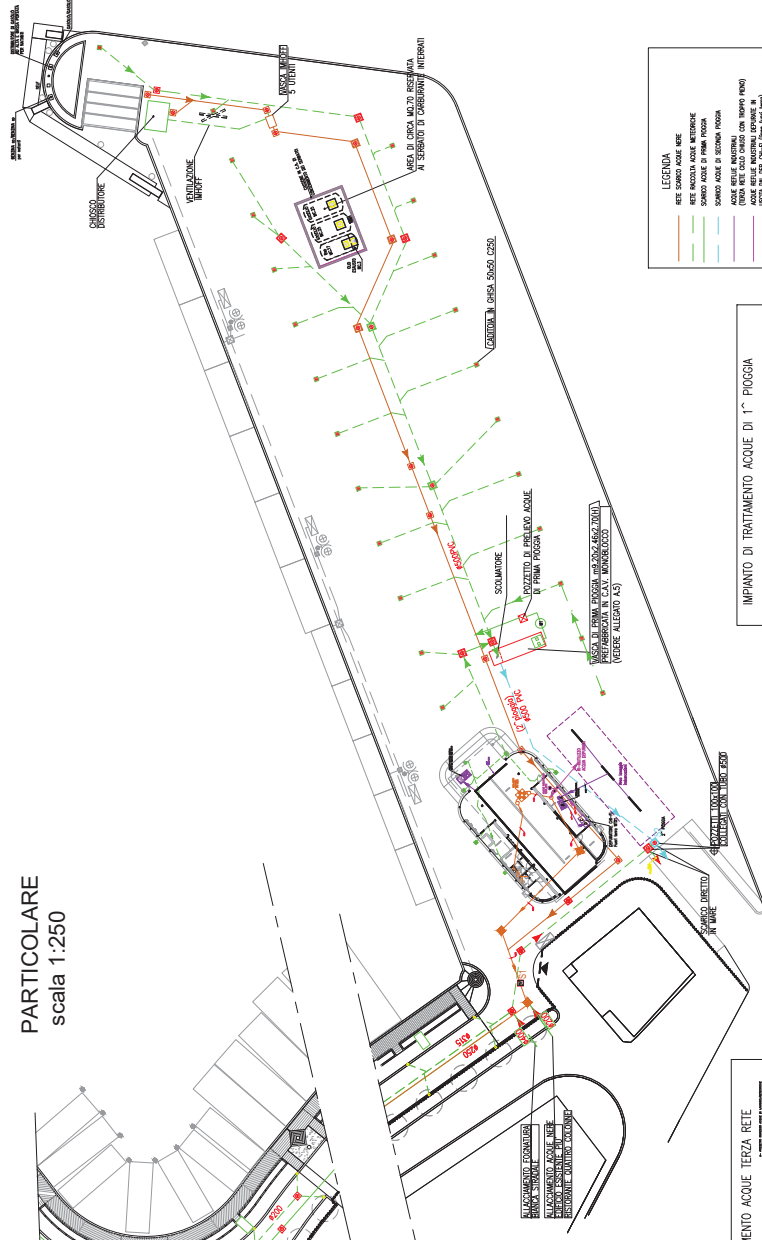
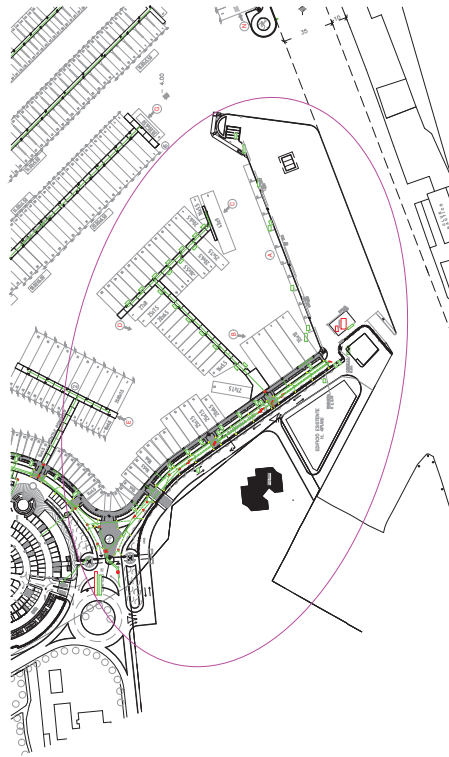
Operations Idrico Romagna

Il Responsabile

Ing. Francesco Maffini

[illegible]

PARTICOLARE
scala 1:250



- [illegible]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.